



# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori**

**(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)**

**Modifica del 19 gennaio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3*            Persone soggette all'obbligo di registrazione

<sup>1</sup> Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>2</sup> sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari le persone che:

- a. entrano in Svizzera da uno Stato o regione elencati nell'allegato 1;
- b. entrano in Svizzera con un'impresa di trasporto aereo o di autobus che offre viaggi a lunga percorrenza.

<sup>2</sup> Sono esentate da quest'obbligo le persone che:

- a. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- b. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

*Art. 5 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto aereo o di autobus che trasportano persone di cui all'articolo 3 nell'ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 1.

<sup>1</sup> RS 818.101.27

<sup>2</sup> RS 818.101.1

<sup>4</sup> Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in autobus o aereo programmati per il mese successivo.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena secondo l'articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

*Art. 7 cpv. 4 lett. d ed e*

<sup>4</sup> Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- d. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- e. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;

*Art. 8 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

*Abrogati*

*Art. 9a cpv. 1 lett. e ed f, 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> lett. e ed f*

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- e. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- f. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;

<sup>2bis</sup> *Abrogato*

<sup>2ter</sup> Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

*Art. 10* Obbligo di notifica

Chi si deve sottoporre alla quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 9 deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguire le istruzioni di tale autorità.

*Art. 11a*

*Abrogato*

*Art. 11b cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi fornisce alloggio a livello professionale a persone che soggiornano in Svizzera per turismo o per affari deve verificare l'esistenza dei risultati negativi dei test di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 4.

## II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>3</sup> concernente le multe disciplinari è modificata come segue:

*N. 17003 e 17004*

17003. *Abrogato*

17004. *Abrogato*

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 22 gennaio 2022 alle ore 00.00<sup>4</sup>.

19 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 314.11

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 19 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

